



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 08/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 106

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo pugliese in applicazione dell'organizzazione comune del mercato (O.C.M) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26/09/2003.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. "Viticultura ed Enologia", confermata Dirigente del Servizio Agricoltura Dott. D'Onghia Giuseppe, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01".

Più in particolare, e con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha

stabilito di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale .

Considerato che, in particolare, l'articolo 92 paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) n.479/2008 che in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone: In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

- a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;
- b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:
 - i) alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta, o
 - ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

Vista la richiesta di parere sulla modifica alle procedure di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale da parte di questa Area - Servizio Agricoltura del 28/07/2011 prot. 61126 inoltrata all'Avvocatura della Regione Puglia.

Vista la nota prot. n. 11/L/ 16565 del 29/08/2011, con la quale l'Avvocatura Regionale ha espresso il parere richiesto (parere n.23/011/CA) e ritenuto verosimile che un diniego al trasferimento dei diritti di reimpianto, fuori dall'ambito territoriale della Regione, possa determinare il sorgere di azioni giurisdizionali con contestuale richiesta di risarcimento danni.

Visto il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale espresso nella seduta del 29/09/2011 con il quale, pur ritenendo di confermare il divieto al trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto, consentiva di valutare, caso per caso, la opportunità di autorizzare in deroga i trasferimenti, in considerazione di quanto rappresentato dall'Avvocatura Regionale con il richiamato parere prot. 11/L/16565 del 29.08.2011. Considerato che in data 14 dicembre 2011 n. 196 imprese agricole titolari di diritti di reimpianto vigneti generati nell'ambito del territorio di questa regione per un totale di ha. 186.21.74 hanno presentato istanze di trasferimento diritti in favore di aziende ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la produzione di uve Glera da destinare alla DOC Prosecco.

Al fine di valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione del precitato regolamento (art. 92 par. 5) e considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. SPA/7.7/82169 del 16 dicembre 2011, ha comunicato al Servizio Agricoltura della Regione Puglia che con Decreto del Presidente della Regione n. 197 del 10 agosto 2011 è stata disposta la sospensione temporanea delle iscrizioni dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco ai sensi del D.Lgs 61/2010, articolo 12, comma 4, con nota n.105774 del 19.12.2011, è stato chiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia se:

- 1) Le superfici che si intende trasferire rientrano nel limite di ha 3.500, come previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 197 del 10/08/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 34 del 24/08/2011 o se tale limite risulta allo stato già superato;
- 2) Le superfici delle aziende acquirenti dei diritti sono destinate alla produzione di vino DO "Prosecco".

Visto la risposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. SPA/7.7/85139 del 29 dicembre 2011, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura in data 29 dicembre 2011 prot. n. 0108173 con la quale è stato comunicato che la superficie di ha 3.500 di DO "Prosecco" non è stata ancora raggiunta.

Visti i contratti di compravendita dei diritti di reimpianto stipulati tra i cedenti e gli acquirenti, registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Visto che l'art. 3 del disciplinare di produzione della DO Prosecco, approvato con Decreto MIPAAF del 17 luglio 2009 (GU n. 173 del 28-07-2009) stabilisce che le zone di produzione delle uve destinate alla DO "Prosecco" comprendono tutte le province della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pertanto tutte le aziende acquirenti dei diritti di che trattasi ricadono in zone DO Prosecco;

Visto il verbale di istruttoria datato 30 dicembre 2011, a firma del funzionario responsabile di P.O. "Viticoltura ed Enologia" Leo Salvatore, con il quale si accerta che per le istanze di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti prodotte dalle n. 196 ditte ricorrono le condizioni di cui alla lettera b - i) par. 5 dell'art. 92 del Reg. CE 479/08 e, si definisce che Nulla Osta al trasferimento dei diritti in argomento nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Regg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 26 settembre 2003,

Tutto ciò premesso si

PROPONE

- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, che ne costituisce parte integrante, alle ditte acquirenti ubicate nelle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il cui Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;

- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O., dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, che ne costituisce parte integrante, alle ditte acquirenti ubicate nelle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il cui Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;

- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;

- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi;

- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola